

Decreto esecutivo
sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l'anno 2025

del 18 dicembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 79a-79c della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc),

decreta:

Contributo per sezione

Art. 1 1Per l'anno 2025 l'importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, che considera le attività d'insegnamento assicurate dai docenti titolari e dai docenti di arti plastiche, educazione fisica e musicale, è così stabilito:

- a) 80'954 franchi per sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) 15'687 franchi per sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) 85'443 franchi per sezione di scuola elementare.

2Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell'anno scolastico 2024/25 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2025/26 nella misura di 1/3.

3A partire dall'importo di riferimento di cui al capoverso 1, il contributo annuo è calcolato in base ai disposti dell'articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 ed è ridotto di 6'000 franchi per ogni sezione.

Contributi particolari

Art. 2 1Per l'anno 2025 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari:

- a) 2'670 franchi per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di appoggio a carico del Comune;
- b) 1'330 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia senza refezione, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;
- c) 1'535 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell'infanzia con refezione e alla scuola elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;
- d) la totalità dell'onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere temporaneamente compiti dipartimentali.

2Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a è calcolato in base alle unità didattiche settimanali dell'anno scolastico 2024/25 nella misura di 2/3 e dell'anno scolastico 2025/26 nella misura di 1/3.

3Gli altri contributi di cui al capoverso 1 lettere b e c sono calcolati in base alle unità effettive (mesi di competenza relativi agli anni scolastici 2024/25 e 2025/26).

4A partire dagli importi di riferimento di cui al capoverso 1, i contributi sono calcolati in base ai disposti dell'articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e sono ridotti come segue:

- a) di 188 franchi per ogni unità didattica quelli di cui al capoverso 1 lettera a;
- b) di 93 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera b;
- c) di 107 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera c.

Competenza, calcolo e versamento dei contributi

Art. 3 1I contributi a carico del Cantone sono calcolati e autorizzati dalla Sezione delle scuole comunali del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport. Essi sono versati in tre rate (aprile, agosto, novembre), di regola al Comune di provenienza degli allievi. Saldi e conguagli sono calcolati e versati l'anno successivo.

2Per i consorzi scolastici e per i Comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando, di regola, la forza finanziaria del rispettivo Comune proporzionalmente al numero di allievi presenti al 30 settembre.

Ricorsi

Art. 4 Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 5 Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025 e ha la durata di un anno.

401.250

Pubblicato nel BU **2024**, 354.